

Data: 19 luglio 2021, 10:09:30
Da: persone.giuridiche@cert.regione.piemonte.it
A: scuoledinfanzia novaresi@legalmail.it
Oggetto: Protocollo n. 00026060/2021 del 19/07/2021 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1400A
Allegati: certificato scuole infanzia novaresi.pdf.p7m (204.4 KB)
DD-A14_837_2021 - File primario - DD-A14-837-2021-TESTO_ATTO.pdf.p7m (1.2 MB)
segnatura.xml (4.1 KB)

Fondazione Scuole d'Infanzia Novaresi. Certificato.

Elenco dei documenti allegati:

- Documento principale
 - certificato scuole infanzia novaresi.pdf.p7m
- Allegato 1
 - DD-A14_837_2021 - File primario - DD-A14-837-2021-TESTO_ATTO.pdf.p7m

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale);
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Sanità e Welfare

Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

antonella.caprioglio@regione.piemonte.it

persone.giuridiche@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Prot. n. (*)

/A1419A

Class. 1.160.10/PERGIUR-RIC/A13000,1187/A1400A

Al Presidente
Della Fondazione "Scuole
d'infanzia Novaresi"
Sig. Federico COLOMBARA
Via Alfieri, 13 (NO)

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Tipo di trasmissione:

Pec:scuoleinfanzia novaresi@legalmail.it

Si certifica che in data 14.07.2021 codesta Fondazione è stata iscritta al n. 1509 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte a seguito di DD. n. 837/A1421A/2021 del 08/06/2021, che si allega in copia.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO
firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

Funzionario referente:

Dr.ssa Antonella MANCUSO tel. 011/4323164

Allegati:

DD n. 837 dell'08.06.2021

Via Bertola 34
10122 Torino
Tel. 011.4321459

ATTO DD 837/A1421A/2021**DEL 08/06/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1400A - SANITA' E WELFARE****A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'**

OGGETTO: Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi", con sede nel Comune di Novara (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4 comma 3, della l.r. 12/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo"

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Scuole D'Infanzia Novaresi – Opera Pia Negroni, Asilo Infantile San Lorenzo, Asilo Infantile Ricca" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Novara (NO), trae le sue origini dalla fusione per incorporazione delle ex-I.P.A.B. Asilo Infantile San Lorenzo e Asilo Infantile Ricca da parte dell'I.P.A.B. Opera Pia Negroni, come da D.G.R. N° 6-687 del 17/12/2019 della Regione Piemonte;
- l'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 3 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. del 17/12/2019 sopra richiamata la gestione di *"servizi educativi per la prima infanzia, nella fascia compresa tra i 3 mesi ed*

i 6 anni”;

- con istanza datata 5 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione in data 5 maggio 2021, prot. n. 16829/A1421A, il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18 dicembre 2020, la trasformazione dell'I.P.A.B. in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.991.700,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 3 del 23 aprile 2021 sono stati approvati, tra l'altro, il nuovo statuto e l'inventario;

- con nota prot. n. 16995/A1421A del 6 maggio 2021 si è provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della L.R. 14/2014 e della L. 241/1990 e s.m.i.;

- l'istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle I.P.A.B. nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge attività di scuola materna ed asilo nido, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

- Vista la nota di questo Settore, n. 17016/A1421A del 6 maggio 2021, con la quale il Comune di Novara è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta I.P.A.B.;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

Dato atto che l'I.P.A.B. ha allegato all'istanza l'inventario dei beni immobili e mobili.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- - visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- - in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi", con sede nel Comune di Novara (NO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 20 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio;
- di dare atto altresì che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.
- di dare infine atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

STATUTO "SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI"
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 02/08/2017

Articolo 1 – Fondazione

La Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza trae origine dalla fusione per incorporazione delle ex Ipab Asilo Infantile San Lorenzo e Asilo Infantile Ricca da parte dell'Ipab Opera Pia Negroni come da DGR n° 6-687 del 17/12/2019 in funzione del processo di riordino delle Ipab di cui alla Legge Regionale n° 12 del 02/08/2017 e della Riforma del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" ha sede legale in Novara.

Articolo 3 – Scopi e durata

La Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" ha lo scopo di gestire servizi educativi per la prima infanzia, nella fascia compresa tra i 3 mesi ed i 6 anni, secondo la tipologia prevista dalle vigenti disposizioni legislative e non ha scopo di lucro

La Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" è dotata di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. La durata della stessa è illimitata.

La Fondazione si riserva altresì di attuare, in via sperimentale e per progettualità innovative, una Scuola Primaria Paritaria in continuità con il ciclo delle Scuole D'Infanzia.

La Fondazione considera quale propria missione prioritaria il pieno sviluppo della personalità e della responsabilità morale, sociale di ogni bambino utente dei servizi erogati, preparando alla frequenza della scuola dell'obbligo e integrando

l'opera della famiglia.

La Fondazione può anche organizzare e gestire servizi per i bambini della Scuola primaria, quali l'assistenza allo svolgimento dei compiti e allo studio, attività ricreative, culturali di socializzazione, quali centri estivi.

La Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e ne sottolinea il ruolo fondamentale nel rapporto educativo e quindi promuove la sua collaborazione attiva all'interno della scuola favorendo l'operare armonico tra bambino, genitori ed insegnanti.

Nei servizi è vietata ogni discriminazione fra i bambini e le loro famiglie e a tutti vengono concessi pari opportunità di sviluppo e crescita, favorendo il recupero delle diseguaglianze iniziali.

Nei limiti delle risorse disponibili la Fondazione provvede ad erogare i propri servizi in forma agevolata a famiglie in condizioni di necessità, secondo i criteri che saranno disciplinati in apposito regolamento.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" opera con programmi annuali e pluriennali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di Amministrazione, coordinando le proprie attività con quelle degli Enti pubblici e privati che svolgono attività in settori connessi con quelli di interesse della Fondazione.

La Fondazione, al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, può a titolo esemplificativo:

- Promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente agli introiti delle rendite derivanti dal patrimonio e dalle rette degli utenti.
- Amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti.
- Ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per l'attuazione della propria attività presso soggetti, Enti ed Organismi pubblici e privati.
- Stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati.

Nell'ambito e in conformità con gli scopi istituzionali, la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge, ritenuta necessaria, utile o comunque

opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

Per tutte queste attività la Fondazione potrà redigere regolamento attuativo.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse agli scopi dell'Ente.

Articolo 5 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione "Scuole d'Infanzia Novaresi" è costituito dal Patrimonio originario derivante dalle volontà testamentarie. Tale Patrimonio è indisponibile con vincolo di inalienabilità ed è così costituito:

Patrimonio indisponibile costituito da:

- **Complesso immobiliare sito in Novara, Via Giulietti n°12**, destinato a svolgimento attività istituzionali, catastalmente così individuato: Foglio n°168, particella n°9259, sub.8, Z.C.1, Cat. B/5, Classe 2, consistenza catastale 1.515 mq, Rendita catastale € 7.207,08
- **Unità immobiliare sita in Novara, Via Giulietti n°12**, destinata a svolgimento di attività istituzionali, catastalmente così individuata: Foglio n°168, particella n°9259, Sub.9, Z.C.1, Cat. D/1, Rendita catastale € 172,00.
- **Complesso immobiliare sito in Novara, Strada Privata Asilo Ricca n°1**, destinato a svolgimento attività istituzionali, catastalmente così individuato: Foglio n°77, particella n°221, Sub.3, Cat. B/5, Zona censuaria 2, Classe 2, superficie catastale 1.362 mq, Rendita catastale € 7.492,74.

Patrimonio disponibile costituito:

- I. Dal seguenti beni :
 - Terreni Fogli 50/59/60/61 siti nel Comune di Casalino (NO) RD.

€ 18.278,34, RA € 6.771,32

- Terreni Foglio 2 particella 30 sito nel Comune di Vinzaglio (NO) RD.
€ 307,40, RA € 225,42
 - Unità Immobiliare Urbana sita in Novara (NO) in via Del Mille
12 NCEU Foglio 162 particella 222 sub.17 zc. 1 categoria A/2
di classe 2^a vani catastali 3 mq. 71 RC. € 402,84
 - Unità Immobiliare Urbana sita in Novara (NO) via Del Mille 12
NCEU Foglio 162 particella 222 sub. 8 zc. 1 categoria C/6 di
classe 6^a mq. 13 RC. € 72,51
 - Unità Immobiliare Urbana sita in Novara (NO) via Alfieri 13
"Condominio San Benedetto" NCEU Foglio 75 particella 168
sub.2 zc. 1 categoria A/2 di classe 1^a vani castali 4 RC.
454,48
- II. Da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature etc. come specificati
nell'inventario depositato presso la sede della Fondazione;
- III. Dal fondo di cassa di Tesoreria acceso presso la Banca BPM;
Dal deposito titoli presso il Tesoriere Banca BPM;
Da nr. 1 polizza assicurativa presso la Deutsche Bank;
- IV. Da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo
alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le
norme del presente Statuto;
- V. Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a
incremento del patrimonio.

Articolo 6 – Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- le rette versate dalle famiglie dei bambini e le entrate derivanti da attività svolte;
- i contributi derivanti dalle convenzioni stipulate;
- i contributi di Enti Pubblici;
- elargizioni, liberalità, donazioni e lasciti di Enti e soggetti privati finalizzati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Articolo 8 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 1) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque membri.
- 2) Il Consiglio è presieduto dal Presidente del CDA scelto in seno al Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
- 3) Il Consiglio elegge un Vice Presidente
- 4) Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell'Ente
- 5) Gli Amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato della medesima durata.

Il Consiglio resta in carica fino all'assunzione delle cariche del Consiglio nominato in rinnovo.

- 6) I nuovi nominativi saranno individuati dai seguenti Enti o Istituzioni che proporranno entro trenta giorni i candidati:

- Nr. 2 membri nominati dal Consiglio comunale di Novara
- Nr. 1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Nr. 1 dalla Direzione dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- Nr. 1 dall'Associazione Amici Opera Pia Carlo Negrone ODV

Sono preferiti all'Ufficio di Amministratore professionisti le cui competenze sono richieste nell'interesse della Fondazione.

Il Consiglio, laddove in pendenza di mandato taluno dei Consiglieri decada o dia le dimissioni dall'Ufficio, ha facoltà sempre di sostituire il Consigliere cessato con un nuovo componente facendone richiesta alle Istituzioni o Enti deputati. Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

- 7) La nomina è resa con atto scritto acquisito dall'Ente. In caso di rinuncia all'incarico, espressa o per decorso infruttuoso del termine, l'Organizzazione o Istituzione deputata alla indicazione individua un altro Consigliere entro trenta giorni dal rifiuto.
- 8) Non potranno contemporaneamente far parte dell'Amministrazione del Consiglio persone congiunte tra loro per parentela o affinità nella linea retta in qualsivoglia grado e nella trasversale per parentela sino al secondo grado compreso.

Ciascuno degli Amministratori resta in carica fino a sostituzione.

- 9) I Consiglieri decadono dall'Ufficio per rinuncia, morte, sopravvenute incapacità di attendere all'incarico e per esclusione. In questi casi l'Organo o l'Istituzione che ha espresso il Consigliere decaduto indica un nuovo Amministratore. L'Amministratore eletto in surrogazione per qualsivoglia causa decaduto prima del termine resterà in carica fino allo scadere della nomina del membro sostituito e così del Consiglio in carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

- 10) Possono essere esclusi i Consiglieri che per gravissime ragioni compromettano la gestione dell'Ente e l'onorabilità della Fondazione. L'esclusione in danno al Consigliere è decisa dal Consiglio di Amministrazione e assunta all'unanimità dei Consiglieri.
- 11) In via transitoria, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 comma 7 e dell'art. 32 comma 2 della Legge Regionale 02/08/2017 n° 12, il Consiglio di Amministrazione vigente avrà un mandato che durerà sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.

Art. 9 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e, in particolare:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, la relazione accompagnatoria e finanziaria e le linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
- b) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto, in conformità con le finalità della Fondazione;
- c) individua le specifiche aree di attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi istituzionali;
- d) predispone, entro 60 giorni dalla nomina, un regolamento che disciplini le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Fondazione e l'organizzazione amministrativa-contabile, tecnica;
- e) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente
- f) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei membri, le proposte di modifica dello Statuto;
- g) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Segretario Operativo, con le funzioni di cui all'art.14 del presente Statuto;

- h) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei membri, la proposta di scioglimento dell'Ente e di devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- i) svolge ogni altro compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 10 – Disposizioni di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo, per l'approvazione del Conto Consuntivo nonché per le eventuali variazioni al Bilancio di Previsione.
- 2) In caso di impedimento del Presidente o su delega dello stesso, il Consiglio può essere convocato anche dal Vice Presidente..
- 3) Il Consiglio può essere inoltre convocato ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o venga formulata richiesta scritta da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta con lettera diretta a ciascun Amministratore anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima della seduta. In caso di estrema urgenza due giorni prima.

La convocazione dovrà indicare nell'Ordine del giorno gli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della adunanza.

Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza si farà processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo è istituito il libro verbali delle adunanze regolarmente vidimato.
Il Consiglio delibera, in ogni caso, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e può stare in giudizio in ogni grado di giurisdizione per tutte le liti preventivamente deliberate dall'Amministrazione. In caso di assoluta urgenza il Presidente potrà agire senza preventiva decisione del C.d.A. con l'obbligo di convocare

- immediatamente il Consiglio per riferirne e per la ratifica.
- 3) In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è supplito o dal Vicepresidente, il quale, con speciale delibera del Consiglio, può anche stare in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione e rappresentare la Fondazione.

Art. 12 – Regolamento attuativo

Il Consiglio potrà emanare un regolamento attuativo di tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto.

Art. 13 - Emolumenti

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non può essere riconosciuto alcun emolumento in base a quanto disposto dalla Legge 122/2010. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione al proprio mandato sulla base di idonea documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori e del Segretario, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo e di colpa grave.

Art. 14 – Segretario della Fondazione

Per le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. la Fondazione sarà dotata:

- di un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione che resterà in carica tre anni. Il Segretario assume la funzione di responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

-Provvede al coordinamento della gestione amministrativa e tecnica della Fondazione

- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

-Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente

- Il Segretario provvede alla corrispondenza, predispone i bilanci, stende i processi verbali delle adunanze e custodisce l'archivio

-Il Segretario, salvo diverse disposizioni di Legge, non può dare ad estranei visione o copia dei processi verbali delle adunanze, né di qualsiasi altro documento o carta di Segreteria o di Archivio, senza speciale permesso dell'Amministrazione

Al Segretario è assegnato un compenso annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del proprio mandato.

Art.15 – Servizi amministrativi e tecnici

Per l'attività collegata alla gestione operativa e del patrimonio dell'Ente sia per gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali sia per gli aspetti tecnici, data la complessità della gestione stessa, il Consiglio potrà deliberare e l'assunzione di personale dotato delle caratteristiche professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni e la nomina di un Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare incarichi specifici a professionisti esterni iscritti ai relativi Albi professionali. Qualora il Consiglio deliberi di affidare incarichi specifici, il mandato sarà di durata triennale e i compensi verranno deliberati in funzione delle specificità dell'incarico.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 1 a 3 membri effettivi nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili e nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo e i bilanci previsti dalla normativa in materia, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori partecipa solo su invito e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un triennio. È previsto un compenso per il Collegio dei Revisori su determina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il suddetto termine (31 dicembre) il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del Bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedono i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Gli eventuali avanzi comunque denominati delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli Esercizi precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 18 – Avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Istituzioni che per legge, statuto o regolamento hanno finalità analoghe.

Gli avanzi comunque denominati si identificano con il supero tra utilità ritratte o conseguite dalla Fondazione e quelle impiegate nel perseguimento dello scopo della Fondazione e delle spese sostenute per conservare e migliorare il patrimonio dell'Ente.

Art. 19 – Scioglimento

La Fondazione può estinguersi ai sensi dell'art. 27 del C.C. con delibera favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Associazioni o Fondazioni con personalità giuridica o altro Ente senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Novara o al Comune di Novara con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di Legge.